



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 27 del 24/06/2020**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :

RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Assente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Assente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

E' inoltre presente in videoconferenza l'Assessore esterno GIANLUCA ROSSI

E' presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento in apposito link su Google Drive

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
PER L'ANNO 2020**

Il **Sindaco** illustra l'oggetto. La scadenza delle rate è fissata al 2 settembre e al 2 dicembre 2020. E' previsto uno sconto per utenze non domestiche. Informa che non ci sono riduzioni per le utenze domestiche. Anzi deve essere espunto a pag.5 – 4' capoverso della proposta di delibera l'ultimo periodo.

Capogruppo **Muratori** (Lega per Salvini Premier): lo sconto viene colmato dal Comune o da Hera? La delibera prevede un calo delle tariffe per la raccolta differenziata?

**Sindaco**: le minori entrate devono essere coperte dal Comune. Abbiamo previsto un minor introito di 191.000 euro da coprirsi con il risparmio derivante dalla rinegoziazione dei mutui. Il PEF potrebbe prevedere anche costi maggiori degli incassi, costi che verranno spalmati nei 3 anni successivi.

Capogruppo **Mastacchi** (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): annuncia voto di astensione. E' corretto che non essendoci il PEF il Comune deliberi in modo provvisorio. Se i gestori fanno pagare di più quando hanno costi maggiori, in periodi come il lock down in cui hanno risparmiato dovrebbero farsi carico direttamente della riduzione delle tariffe. I Comuni dovrebbero intervenire presso Hera in questo senso.

Assessora **Bernabei**: d'accordo con il capogruppo Mastacchi sulla iniziativa dei Comuni nei confronti dei gestori.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il cui articolo 1, comma 738, abolisce le componenti IMU e TASI della IUC, precisando che restano ferme le disposizioni in materia di TARI, contenute nella richiamata Legge n. 147/2013 all'art. 1, commi 641-668;

VISTA la delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante disposizioni in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, e in particolare l'Allegato A alla citata delibera, che istituisce il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti (MTR) 2018-2021, adottato al fine di conseguire l'omogeneizzazione a livello nazionale della determinazione delle tariffe TARI;

VISTA la delibera n. 444/2019 di ARERA, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in forza della quale gli avvisi di pagamento TARI che il competente ufficio di questo Comune emetterà per l'anno 2020 dovranno contenere gli elementi informativi minimi indicati, appunto, nella delibera n. 444/2019;

EVIDENZIATO che, come sopra accennato, ai sensi della Legge n. 160/2019, restano in vigore le disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 in materia di TARI, e in particolare la previsione che le relative tariffe devono essere determinate nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, adottando i criteri dettati dal DPR n. 158/1999;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ma sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute ovvero occupate in via esclusiva;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 642, della richiamata Legge n. 147/2013, sono soggetti passivi della TARI coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO, inoltre, che la Legge n. 147/2013 individua due modalità alternative per la determinazione delle tariffe della TARI, la prima descritta dall'art. 1, comma 651, la seconda descritta dall'art. 1, comma 652;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che prevede la facoltà per i Comuni di commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio; e prevede, inoltre, che "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che estendeva al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% (possibilità estesa all'anno 2020 dall'art. 52-bis del DL n. 124/2019);

DATO ATTO che per l'anno di imposta 2019, questo Comune si era avvalso delle facoltà di cui ai due capoversi precedenti;

VISTO l'art. 107, comma 4, del DL n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici, ha disposto il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 138 del DL n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), con il quale è abrogato il richiamato art. 107, comma 4, del DL n. 18/2020, e il termine per l'approvazione delle tariffe TARI 2020 è ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 dell'11 febbraio 2019, con la quale questo Consiglio provvedeva all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTO l'art. 107, comma 5, del DL n. 18/2020, con il quale è disposto che in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, i Comuni possono approvare le tariffe della TARI, adottate per il 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione e approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020; e che l'eventuale conguaglio fra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere successivamente ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO di procedere con l'approvazione delle tariffe della TARI da applicare per l'anno 2020 confermando quelle approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe della TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

PRESO ATTO che il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 31 del 14 aprile 2014, e il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie di questo Comune, approvato con la deliberazione consiliare n. 44 del 9 giugno 1988, e s.m.i., nulla dispongono in merito alle scadenze delle rate della TARI, che vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio contestualmente alla determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 688 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO di stabilire come segue le scadenze delle rate della TARI 2020: prima rata 2/9/2020; seconda rata 2/12/2020;

RITENUTO di stabilire il giorno 2/9/2020 quale scadenza per il pagamento della TARI 2020 per quanti intendano valersi della facoltà di versare l'intero ammontare dovuto in unica soluzione;

VISTO l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, che attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie per un certo numero di fattispecie tassativamente indicate (per esempio, nel caso di abitazioni con unico occupante);

DATO ATTO che l'art. 12 del già richiamato Regolamento comunale per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti reca disposizioni in merito a "Tariffe per particolari condizioni d'uso", individuando le riduzioni tariffarie che vengono applicate alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, fra cui, per esempio, le abitazioni con unico occupante (indicata con la sigla "A10" nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che i Comuni possono deliberare riduzioni ed esenzioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 659, e che qualora si valgano di tale facoltà, la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, in forza del quale le tariffe della TARI debbono essere deliberate in modo da assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio correlati alla gestione della TARI;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, che alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative, fornisce un quadro sinottico delle disposizioni, riassunte ai punti precedenti, in merito alla facoltà dei Comuni di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria impone a questo Ente, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare sostegno alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a seguito delle misure di *lockdown* decise dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia solamente per l'anno di imposta 2020, in quanto sono finalizzate a contenere i disagi causati dall'attuale problematico contesto socio-economico;

RITENUTO di introdurre interventi agevolativi sia per le utenze non domestiche, sia per quelle domestiche, sulla base dei criteri, dei requisiti e delle modalità operative esposti di seguito;

RITENUTO, in relazione alle utenze non domestiche, di disporre riduzioni tariffarie commisurate ai periodi di chiusura obbligatoria imposti dai provvedimenti del Governo, e segnatamente, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;

RITENUTO, in particolare, di disporre che per le utenze non domestiche soggette alle misure di chiusura obbligatoria ai sensi dei richiamati provvedimenti, si applichino le riduzioni indicate nella tabella che segue:

<i>Periodo di chiusura obbligatoria</i>	<i>Riduzione percentuale del dovuto TARI</i>
3 mesi	25%
2 mesi e 15 giorni	20,83%
2 mesi	16,66%
1 mese e 15 giorni	12,5%
1 mese	8,33%
15 giorni	4,16%

RILEVATO che i provvedimenti di chiusura obbligatoria sono stati assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri utilizzando, quale criterio di individuazione delle attività obbligate alla chiusura, i codici ATECO delle attività medesime;

EVIDENZIATO che i codici ATECO non hanno di per sé rilevanza alcuna nel calcolo di quanto dovuto, a titolo di TARI, dalle utenze non domestiche, in quanto queste sono iscritte nel relativo ruolo, ai sensi del DPR n. 158/1999, sulla base di categorie di contribuenza, cosicché i codici ATECO delle utenze non domestiche non sono presenti nella banca dati TARI del Comune, sulla base della quale viene calcolato il dovuto e sono dunque formati gli avvisi di versamento;

PRESO ATTO, inoltre, che diverse utenze non domestiche hanno potuto proseguire la propria attività, in deroga ai richiamati provvedimenti di chiusura obbligatoria, trasmettendo alla competente Prefettura apposita comunicazione, con la quale veniva assicurato il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

CONSTATATA l'impossibilità, per il competente Ufficio di questo Comune, di determinare con certezza, per tutte le utenze non domestiche, quali siano state chiuse, e per quanto tempo;

RITENUTO di individuare nella presentazione di apposita dichiarazione, resa al competente Ufficio del Comune dal titolare o legale rappresentante dell'utenza non domestica ai sensi del DPR n. 445/2000, la modalità più idonea per ottenere il riconoscimento delle riduzioni tariffarie sopra descritte;

RITENUTO di disporre che ciascun avviso di versamento emesso per il 2020 dal competente Ufficio di questo Comune a carico di utenze non domestiche debba contenere indicazioni in merito alle modalità di presentazione telematica della dichiarazione di cui al capoverso precedente, e che l'Ufficio provveda, in conseguenza della presentazione della dichiarazione, all'emissione di un nuovo avviso di versamento, calcolato tenendo conto della relativa riduzione e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica appositamente comunicato dal dichiarante;

VISTA la delibera n. 158/2020 di ARERA, avente a oggetto l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, e richiamati, in particolare, i punti che interessano la situazione di questo Ente:

– l'art. 1, comma 6, ove è previsto che per le utenze domestiche soggette a sospensione a seguito della situazione di emergenza, nei casi in cui non trovano applicazione le tabelle del DPR n. 158/1999 e non siano stati implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di

tenere conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività non domestiche;

– l'art. 2, comma 1, ove è previsto che per le utenze non domestiche non soggette a sospensione a seguito della situazione di emergenza, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti;

– l'art. 3, comma 1, ove è previsto che per le utenze domestiche disagiate i gestori possono riconoscere, a date condizioni e nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del DL n. 124/2019, un'agevolazione tariffaria, la cui disciplina di dettaglio è dettata dall'art. 4 della delibera n. 158/2020;

CONSTATATO che con gli artt. 1-5 della delibera n. 158/2020 ARERA, dettando le sopra richiamate disposizioni in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, si ingerisce in una materia che la Legge n. 147/2013 pacificamente attribuisce alla competenza esclusiva di questo Consiglio (come ARERA stessa riconosce all'art. 1, comma 1, della propria delibera, il cui incipit recita: "Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie...");

RICHIAMATO, con riferimento a quanto esposto al capoverso precedente, l'art. 1, comma 527, lettere a)-n), della Legge n. 205/2017, che descrive le competenze di ARERA, tra le quali non figura quella di dettare disposizioni in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie – competenza che appunto, come ARERA riconosce, è espressamente riservata dalla Legge n. 147/2013 ai Comuni;

ATTESO che sulla base della normativa vigente, sopra richiamata, la delibera n. 158/2020 di ARERA non può vincolare in alcun modo le determinazioni di questo Consiglio in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, né per il 2020, né per alcun altro anno di imposta;

RILEVATO che, del tutto incidentalmente, le riduzioni tariffarie che questo Consiglio intende in ogni caso deliberare per l'anno 2020, dettagliate sopra, coincidono in larga parte con quanto ARERA pretende di poter disporre pur in assenza di una legge che gliene attribuisca il potere, e in particolare, che le riduzioni tariffarie deliberate con il presente atto per le utenze non domestiche le cui attività sono state soggette a sospensione vengono commisurate ai periodi di chiusura obbligatoria;

VERIFICATO che le agevolazioni deliberate con questo atto comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in via prudenziale pari a € 191.000;

CONSIDERATO che tale minor gettito verrà finanziato con risorse ottenute usufruendo della possibilità, offerta alle Amministrazioni locali che debbono fronteggiare le conseguenze finanziarie dell'emergenza sanitaria, di procedere alla rinegoziazione dei mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti, in tal modo assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 15-bis del DL n. 34/2019, che modifica l'art. 13, comma 15-ter, del DL n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, debbono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ove con "atti" deve intendersi la deliberazione di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del DL n. 201/2011;

VERIFICATO, in particolare, che ai sensi della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, effettuata mediante inserimento del testo delle deliberazioni medesime nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, a condizione che la pubblicazione

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui si riferiscono, e che il Comune abbia effettuato l'invio telematico delle deliberazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dell'U.O. Bilancio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del Consiglio;

VISTO lo Statuto comunale;

Dichiarazioni di voto:

Capogruppo **Muratori** (Lega per Salvini Premier): annuncia voto contrario

Capogruppo **Lodi** (Centro Sinistra per Sasso Marconi): annuncia voto favorevole

Presenti n.14

Con 10 voti favorevoli, 1 contrario (Muratori) e 3 astenuti (Mastacchi, Chillari e Veronesi) espressi per appello nominale

### **DELIBERA**

1. di prendere atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;
3. di dare atto che sul dovuto TARI si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, di competenza della Città metropolitana di Bologna a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale; nonché di prendere atto che con il provvedimento del Sindaco metropolitano n. 226 del 27/11/2019 l'aliquota del TEFA è stata fissata per il 2020, come per il 2019, nella misura del 5% della TARI;
4. di confermare che anche per l'anno 2020, come per i precedenti anni di vigenza della TARI, la riscossione del dovuto avverrà in modo diretto, nelle forme consentite dalle normative vigenti in materia, e più precisamente, con l'invio ai contribuenti interessati, a cura del competente ufficio di questo Ente, di appositi avvisi di pagamento recanti gli elementi informativi minimi di cui alla delibera n. 444/2019 di ARERA, corredati da modelli F24 precompilati per eseguire i versamenti;
5. di stabilire come segue le scadenze delle rate della TARI 2020: prima rata 2/09/2020 – seconda rata 2/12/2020
6. di incaricare il Funzionario Responsabile della TARI degli adempimenti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione.

Con 10 voti favorevoli, 1 contrario (Muratori) e 3 astenuti (Mastacchi, Chillari e Veronesi) espressi per appello nominale, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO





**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2020 / 282  
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO  
2020

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/06/2020

**IL RESPONSABILE**  
**LA MONICA CATI**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2020 / 282  
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/06/2020

**LA RESPONSABILE**  
**TAROZZI VIVIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 24/06/2020**

Tributi

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/08/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/08/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**POLI CLAUDIO**  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)